

Comune di Lazise	A	Comune di Valeggio sul Mincio	A
Comune di Malcesine	A	Comune di Velo Veronese	A
Comune di Marano di Valpolicella	P	Comune di Vestenanova	A
Comune di Mezzane di Sotto	P	Comune di Villafranca di Verona	P

Accertato il numero legale per la validità dell'adunanza, il Presidente dichiara aperta la seduta.

Totale presenti 33 Comuni per un totale di 705,89 millesimi.

L'ASSEMBLEA

CONSIDERATO che:

- con delibera dell'Assemblea n. 11 del 20/12/2018 il Consiglio di Bacino Verona Nord stabiliva di dare avvio al procedimento per il nuovo affidamento del servizio di gestione del ciclo integrato dei rifiuti urbani a livello di ATO, ai sensi dell'art. 3-bis, comma 1 del d.l. n. 138/2011 e dell'art. 3 della l. r. Veneto n. 52/2012 e di predisporre tutti gli atti istruttori e gli approfondimenti necessari per valutare e comparare, in relazione alla domanda di servizio, i diversi modelli di gestione utilizzabili;
- con delibera del Comitato di Bacino n. 2 del 22/1/2019 veniva istituita la Commissione Tecnica per lo studio e la predisposizione dell'istruttoria volta alla valutazione della forma giuridica di affidamento del servizio di gestione integrata del ciclo dei rifiuti;
- nel marzo dell'anno 2019 la Commissione rassegnava il documento recante "Analisi dei dati di raccolta rifiuti e dei dati economici relativi alla gestione del servizio rifiuti urbani dei Comuni del Bacino Verona Nord e Linee di Indirizzo Strategico";
- con atto n. 4 del 2/4/2019 l'Assemblea del Consiglio di Bacino deliberava di approvare quanto contenuto nell'Analisi dei dati di raccolta rifiuti e dei dati economici relativi alla gestione del servizio rifiuti urbani dei Comuni del Bacino Verona Nord e Linee di Indirizzo Strategico e inoltre di optare in via prioritaria per l'ipotesi dell'affidamento in house, impartendo disposizioni per la prosecuzione del procedimento di affidamento;
- l'Assemblea del Consiglio di Bacino ha quindi approvato il Piano d'Ambito con delibera n. 4 del 10/8/2020;
- con delibera n. 7 del 12/11/2020 l'Assemblea del Consiglio di Bacino, sulla base della normativa all'epoca vigente, ha dato ulteriori indirizzi sulla prosecuzione del procedimento finalizzato all'affidamento del servizio pubblico;
- negli anni 2021 e 2022 seguivano ulteriori approfondimenti istruttori (cfr. deliberazioni dell'Assemblea n. 8 del 30/6/2021, n. 15 del 23/12/2021, n. 11 del 28/6/2022);
- in data 24.05.2023 l'Assemblea con delibera n. 7 ha ritenuto di dover approfondire mediante un più attento esame, la proposta di schemi di Statuto e Convenzione;

integrano le normative di settore e, in caso di contrasto, prevalgono su di esse, salvo che non siano previste nel decreto stesso specifiche norme di salvaguardia e prevalenza della disciplina di settore;

- in ragione del principio tempus regit actum il procedimento di scelta della forma di gestione e di affidamento del servizio pubblico economico a rete di gestione integrata dei rifiuti urbani nel Bacino Verona Nord, avviato sulla base della disciplina previgente, deve dunque essere proseguito e concluso in applicazione della nuova disciplina legislativa;

- l'art. 14, commi 2 e 3 del d.lgs. n. 201/2022 stabilisce che, prima dell'avvio della procedura di affidamento del servizio pubblico, si dà conto in un'apposita Relazione delle ragioni della scelta della modalità di gestione del servizio tenendo conto delle caratteristiche tecniche ed economiche del servizio da prestare, inclusi i profili relativi alla qualità del servizio e agli investimenti infrastrutturali, della situazione delle finanze pubbliche, dei costi per l'ente locale e per gli utenti, dei risultati prevedibilmente attesi in relazione alle diverse alternative, anche con riferimento a esperienze paragonabili, nonché dei risultati della eventuale gestione precedente del medesimo servizio sotto il profilo degli effetti sulla finanza pubblica, della qualità del servizio offerto, dei costi per l'ente locale e per gli utenti e degli investimenti effettuati;

- la medesima Relazione, ai sensi dell'art. 14, comma 3, deve altresì evidenziare la sussistenza dei requisiti previsti dal diritto dell'Unione europea per la forma di affidamento prescelta e illustrare gli obblighi di servizio pubblico e le eventuali compensazioni economiche, inclusi i relativi criteri di calcolo, anche al fine di evitare sovra compensazioni;

- la Relazione deve essere integrata allegando il piano economico-finanziario che contenga anche la proiezione, per il periodo di durata dell'affidamento, dei costi e dei ricavi, degli investimenti e dei relativi finanziamenti;

- tale piano, ai sensi dell'art. 14, comma 4, deve essere asseverato da un istituto di credito o da una società di servizi iscritta all'albo degli intermediari finanziari ai sensi dell'articolo 106 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o da una società di revisione ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1966, o da revisori legali ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39;

- l'art. 17, comma 2 del d.lgs. n. 201/2022 stabilisce che nel caso di affidamenti in house la delibera di affidamento del Consiglio di Bacino deve essere adottata sulla base di una qualificata motivazione che dia espressamente conto delle ragioni del mancato ricorso al mercato ai fini di un'efficiente gestione del servizio, illustrando, anche sulla base degli atti e degli indicatori di cui agli artt. 7, 8 e 9 del medesimo d.lgs. n. 201/2022, i benefici per la collettività della forma di gestione prescelta con riguardo agli investimenti, alla qualità del servizio, ai costi dei servizi per gli utenti, all'impatto sulla finanza pubblica,

- in merito alla durata dell'affidamento, l'art. 203, comma 2, lett. c) del d.lgs. n. 152/2006, stabilisce per il servizio pubblico di gestione integrata dei rifiuti urbani che tale durata non deve comunque essere inferiore a quindici anni;
 - l'art. 19, comma 2 del d.lgs. n. 201/2022 prevede che, fatte salve le discipline di settore e nel rispetto del diritto dell'Unione europea, è riconosciuto in favore del gestore uscente un indennizzo, da porre a carico del subentrante, pari al valore contabile degli investimenti non ancora integralmente ammortizzati, rivalutato in base agli indici ISTAT e al netto di eventuali contributi pubblici direttamente riferibili agli investimenti stessi;
 - in relazione a quanto sopra, in attuazione della normativa di settore ARERA ha disciplinato il valore di subentro in favore dei gestori uscenti con l'art. 22 dello schema tipo di contratto di servizio approvato con delibera 385/2023/R/Rif del 3 agosto 2023;
 - l'art. 3-bis, comma 1-bis del d.l. n. 138/2011 conv. in legge n. 148/2011 dispone che, nel caso di affidamento in house, gli enti locali proprietari procedono, contestualmente all'affidamento, ad accantonare pro quota nel primo bilancio utile, e successivamente ogni triennio, una somma pari all'impegno finanziario corrispondente al capitale proprio previsto per il triennio nonché a redigere il bilancio consolidato con il soggetto affidatario in house;
 - l'art. 5 del d.lgs. n. 175/2016 (Testo unico delle società a partecipazione pubblica) prevede a carico dei Comuni che deliberino la costituzione di una nuova società specifici oneri di motivazione analitica, di previa consultazione pubblica e di invio di atto deliberativo all'Autorità garante della concorrenza e del mercato e alla Corte dei conti;
 - la delibera della Corte dei conti, Sezioni Riunite in sede di controllo, 3/11/2022, n. 16 ha spiegato in cosa deve consistere la motivazione analitica di cui all'art. 5 del d.lgs. n. 175/2016. Essa deve comprendere, oltre alla sostenibilità di tipo soggettivo che va verificata da ciascun Comune in sede consiliare di deliberazione della costituzione della società:
- i)** la sostenibilità finanziaria di tipo oggettivo, concernente le caratteristiche proprie dell'operazione di investimento societario che l'Amministrazione intende effettuare. Sotto questo profilo si esige in particolare un approfondito *Business Plan*, o forme analoghe di analisi di fattibilità, dell'attività di impresa che si intende avviare ed esige che il *Business Plan* sia integrato con un'analisi di sensitività ossia l'individuazione dei rischi principali legati all'iniziativa, in grado di incidere sulle proiezioni finanziarie sviluppate, e la definizione di scenari alternativi;
- ii)** il rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa nel senso di una valutazione di convenienza economica che dia conto sia della funzionalità della soluzione rispetto alle esigenze e agli obiettivi dell'Amministrazione (profilo dell'efficacia) sia del corretto impiego delle risorse pubbliche (ottica dell'efficienza ed economicità). In merito al primo versante, la motivazione deve

rendere note le finalità perseguite mediante lo strumento societario con riguardo ai vantaggi conseguibili in termini di obiettivi di *policy*, eventualmente sintetizzabili in indicatori di *output* e *outcome*. Quanto al secondo profilo la valutazione dovrà avere ad oggetto il confronto con altre soluzioni gestionali, come la gestione diretta oppure la completa esternalizzazione mediante affidamento del servizio. Ciò dovrà avvenire comparando i benefici e i costi attualizzati delle singole soluzioni possibili;

PRESO ATTO che:

- il Comitato del Consiglio di Bacino ha acquisito e approvato, con delibera n. 24 del 04/06/2025:
 - la Relazione di cui all'art. 14, commi 2 e 3 del d.lgs. n. 201/2022, contenente anche la qualificata motivazione di cui all'art. 17, comma 2 del d.lgs. n. 201/2022, integrata con l'allegato piano economico finanziario avente i contenuti di cui all'art. 14, comma 4 e all'art. 17, comma 4 e con l'asseverazione di cui all'art. 14, comma 4 e all'art. 17, comma 4;
 - lo schema di contratto di servizio ai sensi e per gli effetti dell'art. 24 del d. lgs. n. 201/2022, dell'art. 203 del d.lgs. n. 152/2006 e dello schema tipo di ARERA, per la regolazione dei rapporti tra il Consiglio di Bacino e il gestore in house del servizio pubblico;
- il piano economico finanziario asseverato ha tra l'altro i contenuti richiesti dalla Corte dei conti a valere anche come *business plan* e analisi di sensitività;
- la suddetta Relazione, acquisita e approvata dal Consiglio di Bacino, accerta la sussistenza dei requisiti previsti dal diritto dell'Unione europea per la forma di affidamento in house anche in riferimento agli schemi di statuto, di convenzione e di tabella delle partecipazioni ad un Comitato di coordinamento per il controllo analogo già oggetto di esame e presa d'atto con deliberazione di questa Assemblea n. 12 del 31/7/2023;
- la Relazione evidenzia che la durata di **15 anni** dell'affidamento è proporzionata all'entità e alla durata degli investimenti e necessaria ad ammortizzare gli investimenti previsti;
- la Relazione, tra l'altro, tiene specificamente conto dei costi per gli enti locali anche ai sensi dell'art. 3-bis, comma 1, ultimo periodo del d.l. n. 138/2011 conv. in legge n. 148/2011;
- la Relazione tiene conto, inoltre, del valore di subentro, spettante al gestore uscente, come risultante dalla relazione di verifica di cui all'art. 20 del MTR-2 approvata con delibera di Comitato del Consiglio di Bacino con atto n. 9 del 12.02.2025;
- con riferimento allo schema di contratto di servizio, con successivi atti saranno approvati i relativi allegati, nonché eventuali modifiche che si renderanno necessarie in virtù dei successivi passaggi dell'iter procedimentale funzionale ad addivenire alla stipula del contratto di servizio medesimo;

- successivamente alla deliberazione del presente atto da parte dell'Assemblea del Consiglio di Bacino, i Comuni, sulla base della Relazione e di tutti i suoi allegati tecnico economici, dovranno dare attuazione alla presente deliberazione mediante la costituzione della New.co in house, previa consultazione pubblica, e successivo invio della relativa delibera all'Autorità garante della concorrenza e del mercato e alla Corte dei conti ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. n. 175/2016;
- il Direttore del Consiglio di Bacino ha verificato la rispondenza di tutti gli atti istruttori a quanto richiesto dagli artt. 14 e 17 del d.lgs. n. 201/2022 e all'art. 5 del d.lgs. n. 175/2016 per i profili della sostenibilità finanziaria oggettiva e dei principi di efficienza, efficacia ed economicità;

VISTI:

- la Delibera della Giunta Regione Veneto n. 13 del 21 aprile 2014 "Attuazione delle disposizioni in materia di organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani di cui alla LR 31 dicembre 2012, n. 52. Riconoscimento di bacini territoriali per l'esercizio in forma associata delle funzioni di organizzazione e controllo del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani a livello provinciale. Art. 3, comma 3, Legge Regionale 31/12/2012, n.52. DGR n. 143/CR del 28 ottobre 2013";
- la Delibera della Giunta Regione Veneto n. 1117 del 01 luglio 2014 di "Approvazione dello schema di convenzione - tipo per la costituzione e il funzionamento del consiglio di bacino afferenti il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani nel territorio regionale e conferma individuazione dei bacini territoriali di gestione integrata dei rifiuti. Legge regionale 31 dicembre 2012, n.52, e successive modifiche ed integrazioni. Legge regionale 2 aprile 2014, n.11."
- Convenzione costitutiva del Consiglio di Bacino sottoscritta in data 03.12.2015 rep. 2846;
- il parere favorevole del Direttore in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.,

DELIBERA

- 1) Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) Di approvare la Relazione, già approvata dal Comitato del Consiglio di Bacino con delibera n. 24 del 04/06/2025, di cui all'art. 14, commi 2 e 3 del d.lgs. n. 201/2022 contenente anche la qualificata motivazione di cui all'art. 17, comma 2 del d.lgs. n. 201/2022, integrata con l'allegato piano economico finanziario avente i contenuti di cui all'art. 14, comma 4 e all'art. 17, comma 4 e i contenuti di *business plan* con relativa analisi di sensitività, e con l'asseverazione di cui all'art. 14, c. 4 e all'art. 17, comma 4;
- 3) Di approvare lo schema di contratto di servizio ai sensi e per gli effetti dell'art. 24 del d.lgs. n. 201/2022, dell'art. 203 del d.lgs. n. 152/2006 e dello schema tipo di ARERA, sulla

base dello schema già approvato dal Comitato del Consiglio di Bacino con delibera n. 24 del 04/06/2025;

4) Di approvare lo schema di statuto, la convenzione e la tabella delle partecipazioni al Comitato di coordinamento per il controllo analogo di cui alla precedente deliberazione di assemblea del Consiglio di Bacino n. 12 del 31/7/2023;

5) La Relazione, il piano industriale, il piano economico finanziario, la relativa asseverazione, lo schema di Contratto di servizio, nonché lo statuto, la convenzione e la tabella delle partecipazioni al Comitato di coordinamento per il controllo analogo vengono allegati come parte integrante e sostanziale del presente atto;

6) Di dare atto che il Piano Industriale e piano economico finanziario rilevano anche il valore di subentro spettante al gestore uscente, fermo che tale valore verrà aggiornato, se necessario, in relazione alla data di effettivo avvio della gestione in house;

7) Di confermare, pertanto, la scelta dell'affidamento a società in house come modalità di gestione del servizio pubblico, ai sensi dell'art. 14, comma 1 del d.lgs. n. 201/2022;

8) Di disporre, pertanto, l'affidamento del servizio pubblico economico a rete di gestione integrata dei rifiuti urbani nel Bacino Verona Nord, ai sensi degli artt. 14 e 17 del d.lgs. n. 201/2022, in favore della Newco s.p.a. per la **durata di anni 15** decorrenti dall'avvio della gestione del servizio della società in house;

9) Di disporre, ai sensi dell'articolo 17 comma 3 del D. Lgs. 201/2022, che il contratto di servizio potrà essere stipulato decorsi sessanta giorni dall'avvenuta pubblicazione, ai sensi dell'articolo 31, comma 2, della deliberazione di affidamento alla società in house sul sito dell'ANAC;

10) Di trasmettere la presente deliberazione, con tutti i relativi allegati, ai Comuni aderenti al Consiglio di Bacino Verona Nord impegnandoli a procedere a deliberare, in attuazione del presente atto e sulla base della Relazione e di tutti i suoi allegati tecnico economici, entro e non oltre la data del **30 Giugno**, la costituzione della società, previa consultazione pubblica, e inviare la relativa delibera all'Autorità garante della concorrenza e del mercato e alla Corte dei conti, ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. n. 175/2016 e per conoscenza al Consiglio di Bacino Verona Nord;

11) Di disporre che l'efficacia dell'affidamento di cui al precedente p.to 8 è sospensivamente condizionata alla costituzione della società Newco s.p.a. da parte dei Comuni aderenti al Consiglio di Verona Nord ed al rispetto dei termini di cui al punto 9

12) Di autorizzare che vengano apportate ai documenti allegati eventuali modifiche di natura non sostanziale, necessarie su indicazione del Notaio o di altri Uffici Pubblici per ragioni di natura normativa, amministrativa o fiscale;

13) Di dare atto che tutte le spese inerenti alla costituzione della NewCo, oltre a quelle accessorie, sono a carico della NewCo stessa;

14) di dare atto che il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo Pretorio on line dell'Ente, per rimanervi affisso quindici giorni consecutivi, in esecuzione delle disposizioni di cui alla Legge n. 69/2009 e s.m.i.;

15) di dare atto che il presente provvedimento viene pubblicato in modo permanente sul Portale "Amministrazione Trasparente" dell'Ente ai sensi del decreto legislativo 14.03.2013, n. 33 e s.m.i.;

16) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile al fine di consentire la prosecuzione del complesso procedimento di affidamento del servizio integrato rifiuti urbani mediante il modello dell'in house providing, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. 28 agosto 2000, n. 267.

La presente delibera è stata adottata con la seguente votazione resa in forma palese:

	P/A	Votazione		P/A	Votazione
Comune di Affi	P	Astenuto	Comune di Montecchia di Crosara	A	
Comune di Badia Calavena	A		Comune di Monteforte d'Alpone	P	Favorevole
Comune di Bardolino	A		Comune di Mozzecane	P	Favorevole
Comune di Bosco Chiesanuova	P	Favorevole	Comune di Negrar di Valpolicella	P	Favorevole
Comune di Brentino Belluno	P	Astenuto	Comune di Pastrengo	A	
Comune di Brenzone sul Garda	A		Comune di Pescantina	A	
Comune di Bussolengo	P	Favorevole	Comune di Peschiera del Garda	P	Favorevole
Comune di Buttapietra	P	Favorevole	Comune di Povegliano Veronese	P	Favorevole
Comune di Caldiero	P	Favorevole	Comune di Rivoli Veronese	A	
Comune di Caprino Veronese	A		Comune di Roncà	P	Favorevole
Comune di Castel d'Azzano	P	Favorevole	Comune di Roverè Veronese	A	
Comune di Castelnuovo del Garda	A		Comune di San Bonifacio	P	Favorevole
Comune di Cavaion Veronese	P	Astenuto	Comune di San Giovanni Ilarione	P	Favorevole
Comune di Cazzano di Tramigna	P	Favorevole	Comune di San Martino Buon Albergo	P	Favorevole
Comune di Cerro Veronese	A		Comune di San Mauro di Saline	A	
Comune di Colognola ai Colli	P	Favorevole	Comune di San Pietro in Cariano	P	Favorevole
Comune di Costermano sul Garda	A		Comune di San Zeno di Montagna	A	
Comune di Dolcè	A		Comune di Sant' Ambrogio di Valpolicella	A	
Comune di Erbezzo	P	Favorevole	Comune di Sant'Anna d'Alfaedo	P	Favorevole
Comune di Ferrara di Monte Baldo	A		Comune di Selva di Progno	A	
Comune di Fumane	P	Favorevole	Comune di Soave	P	Favorevole
Comune di Garda	A		Comune di Sommacampagna	P	Favorevole
Comune di Grezzana	P	Favorevole	Comune di Sona	P	Favorevole
Comune di Illasi	P	Favorevole	Comune di Torri del Benaco	A	
Comune di Lavagno	P	Favorevole	Comune di Tregnago	P	Favorevole
Comune di Lazise	A		Comune di Valeggio sul Mincio	A	
Comune di Malcesine	A		Comune di Velo Veronese	A	
Comune di Marano di Valpolicella	P	Favorevole	Comune di Vestenanova	A	
Comune di Mezzane di Sotto	P	Favorevole	Comune di Villafranca di Verona	P	Favorevole

Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE

Ing. Bertolaso Fabrizio

(f.to digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i.)

IL SEGRETARIO

Ing. Bombieri Andrea

(f.to digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i.)